



17567-21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Luigi Giovanni Lombardo - Presidente -

Giuseppe Tedesco - Consigliere -

Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel. -

Giuseppe Dongiacomo - Consigliere -

Chiara Besso Marcheis - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto: appalto

R.G.N. 32626/2019

Cron. 17567

C.C. - 29.4.2021

Rep. C.A.

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 32626/2019 R.G., proposto da

(omissis) E (omissis), rappresentati e difesi

dall'avv. (omissis) i, con domicilio eletto in (omissis)

(omissis)

**-RICORRENTI-**

contro

(omissis) **S.A.S.** (omissis), in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

(omissis) i, con domicilio in (omissis).

**-CONTRORICORRENTE-**

avverso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. della Corte d'appello di Torino depositata in data 27.2.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

**RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

4186  
21

L' (omissis) s.a.s. ha ottenuto dal Tribunale di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 811/2014 nei confronti di (omissis) e (omissis) (omissis), per il pagamento di € 23.827,10 a titolo di pagamento del corrispettivo di taluni lavori extracontrattuali contabilizzati nel consuntivo datato 21.12.2012.

Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo l'incompetenza del tribunale di Ivrea e chiedendo in via riconvenzionale di condannare la società ricorrente al risarcimento dei danni, per aver fornito con grave ritardo un impianto risultato non a norma di legge, cagionando la perdita dei benefici fiscali.

L'opposizione è stata respinta dal tribunale con sentenza n. 243/2018.

Su appello dei committenti, la Corte territoriale di Torino, con ordinanza emessa in data 27.2.2019, di Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., ritenendo che il gravame non avesse una ragionevole possibilità di accoglimento.

Per la cassazione di questa ordinanza (omissis) e (omissis) (omissis) hanno proposto ricorso in tre motivi.

La (omissis) s.a.s ha depositato controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

**2.** Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1352, 1661, comma primo, 1665 c.c, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che, per specifico accordo delle parti, l'affidamento di eventuali lavori-extracontrattuali richiedeva l'atto scritto, restando inutilizzabile ogni altro elemento di prova, per cui, date anche le contestazioni sollevate in proposito dai committenti, non era stata dimostrata l'esecuzione dei lavori oggetto della richiesta di pagamento.

Il giudice distrettuale avrebbe immotivatamente respinto la richiesta di c.t.u., indispensabile per verificare l'esecuzione dell'appalto e per procedere alla corretta quantificazione del dovuto, ed avrebbe anche omesso di verificare se l'impianto fotovoltaico fosse rispondente alle prescrizioni della normativa comunitaria.

Il secondo motivo deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che la sentenza abbia immotivatamente respinto la richiesta di espletamento della consulenza tecnica, che invece era necessaria ai fini della decisione, data la carenza di prova scritta dell'affidamento di lavori aggiuntivi riportati nella fattura a consuntivo e l'impossibilità di verificare se le opere fossero state seguite, di riscontrare l'eventuale sussistenza di difetti e di procedere alla corretta liquidazione del corrispettivo.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, avendo i ricorrenti espressamente contestato di aver conferito l'incarico di eseguire i lavori extracontrattuali, la formazione dell'accordo e l'esecuzione del contratto non potevano ritenersi provati.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto direttamente verso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. e per ragioni che esulano dall'ambito delle censure che possono muoversi alla pronuncia di inammissibilità.

In linea generale, se il giudice d'appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione sulla base del giudizio prognostico di non probabile accoglimento del gravame, le parti possono impugnare in cassazione solo la sentenza di primo grado per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c..

L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., solo per vizi propri determinati da violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo

periodo, c.p.c. o allorquando l'inammissibilità, benché formalmente adottata ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., si basi su ragioni diverse da quelle previste dalla norma) purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, o riguardo alla pronuncia sulle spese.

Attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, il ricorso non è proponibile per questioni che attengono alla correttezza -nel merito - della pronuncia di secondo grado.

Difatti, le decisioni adottate in proposito sono prive di definitività, consentendo – come detto - il terzo comma dell'art. 348 ter di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass. s.u. 1914/2016; Cass. 23151/2018).

Nel caso in esame, le censure si incentrano essenzialmente sulla ritenuta insussistenza di prova dell'affidamento dei lavori extracontrattuali e sull'inidoneità -a tali effetti - del consuntivo dei lavori acquisito al processo, vertendo – quindi - su questioni che andavano sollevate avverso la sentenza di primo grado.

Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 29.4.2021.

**IL PRESIDENTE**

Luigi Giovanni Lombardo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 18/6/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Simona Cicardello

